



Roma, 15 dicembre 2020

Alla Camera dei Deputati
VII Commissione Cultura
com_cultura@camera.it

Relazione sul lavoro sportivo

Lavoro Sportivo

La formulazione adottata per regolamentare le prestazioni di lavoro nell'ambito sportivo, pur perseguendo il condivisibile scopo di assicurare la tutela previdenziale dei diversi soggetti che operano nel settore, presenta notevoli difficoltà applicative sia per gli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) che per le società e associazioni sportive affiliate.

Tipologia di contratti

La previsione di molteplici tipologie di contratti (lavoro autonomo, subordinato o collaborazione coordinata e continuativa) e la rigida limitazione dei soggetti cui applicarle (atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara) non solo rende complessa l'applicazione della norma (volendo applicare contratti tipici a rapporti di lavoro che per loro natura sono atipici), ma soprattutto espone i soggetti committenti (Organismi Affiliati, SSD, ASD) a rischi di successive contestazioni sia da parte dei collaboratori che degli organi accertatori, con conseguente rischio di vedersi applicate sanzioni gravose.

Il vero problema non risiede nell'applicazione dei contributi previdenziali, ma nella determinazione ex lege di un contratto unico da applicare al settore sportivo-dilettantistico, che tenga conto delle sue peculiarità e atipicità rispetto ad altri settori produttivi del Paese.

La stessa circolare 1 del 1 dicembre 2016 emanata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la legge di stabilità 2018, avevano definito in maniera inequivocabile alcuni principi di facile applicazione:

1. Il contratto di lavoro sportivo rientrava sempre nella tipologia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
2. Era applicabile solo per lo svolgimento di mansioni (direttamente connesse alle discipline sportive riconosciute nel Registro CONI) declinate dal CONI in collaborazione con le singole FSN e DSA, in modo da evitare elusioni e fornire agli organi accertatori parametri certi e chiari;

Si ritiene che essendo il rapporto di lavoro istaurato all'interno del mondo sportivo sia atipico per modalità di svolgimento, durata della prestazione, sia necessario indicare ex lege:

- un'unica tipologia di contratto da applicare in modo da non creare confusione e contestazioni successive.

- Indicare il soggetto deputato a definire le mansioni per le quali è applicabile tale tipologia di contratto evitando di definirle in un modo restrittivo che non tiene conto delle peculiarità delle singole discipline;
- Limitare le mansioni a quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività sportive delle diverse discipline riconosciute dal CONI.

Distinzione tra lavoratore sportivo e amatoriale

La distinzione attualmente viene effettuata non sulla base della continuità del rapporto, ma unicamente sulla base dell'entità del compenso corrisposto.

Questa distinzione comporta che anche somme corrisposte in modo occasionale per montepremi connessi alla singola manifestazione sportiva, se superiori ad euro diecimila (art. 69 del TUIR), rientrerebbero tra i redditi da lavoro e non tra i redditi diversi.

Appare evidente la contraddizione di una norma che invece di qualificare un reddito in base alla sua natura lo qualifica in base all'entità dell'importo.

Conclusione

Le disposizioni sul lavoro sportivo, per le ragioni sopra esposte, non sembrano applicabili al mondo dello sport dilettantistico, che ha bisogno di norme chiare e di facile applicazione.

La linea già tracciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare sopra citata appare l'unica strada percorribile e applicabile al mondo sportivo, che non vuole sottrarsi al riconoscimento contributivo, ma vuole una norma chiara e di facile applicazione che tenga conto delle specificità del settore.

Il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio
Giuseppe Abbagnale

